Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 3 settembre 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 5 maggio 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **FUNDARO Guido**, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Con generoso impulso non esitava, pur conscio del grave pericolo cui andava incontro, a calarsi in un canale di scarico di acque solforose, per soccorrere un giovane colpito da malore, ma, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita. Fulgido esempio di nobile altruismo e di umana solidarietà.

Alla memoria di **MARCELLI Germano**, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Con generoso impulso non esitava, pur conscio del grave pericolo cui andava incontro, a calarsi in un canale di scarico di acque solforose, per soccorrere un giovane colpito da malore, ma, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita. Fulgido esempio di nobile altruismo e di umana solidarietà.

Alla memoria di **PROIETTI Vincenzo**, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Con generoso impulso non esitava, pur conscio del grave pericolo cui andava incontro, a calarsi in un canale di scarico di acque solforose, per soccorrere un giovane colpito da malore, ma, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita. Fulgido esempio di nobile altruismo e di umana solidarietà.

Alla memoria di **RONCI Giovanni Battista**, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Con generoso impulso non esitava, pur conscio del grave pericolo cui andava incontro, a calarsi in un canale di scarico di acque solforose, per soccorrere un giovane colpito da malore, ma, sopraffatto dalle venifiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita. Fulgido esempio di nobile altruismo e di umana solidarietà.

MAGGIACOMO Chauncey, il 21 marzo 1964 in Sebring (Florida - Stati Uniti d'America).

In uno slancio di generoso altruismo, dando prova di non comune coraggio, accorreva prontamente in soccorso di un corridore italiano rimasto prigioniero, durante una gara, dell'auto in fiamme; riusciva, con gravissimo rischio personale, a portare in salvo il guidatore.

Alla memoria di **MASSARI Giovanni**, il 19 luglio 1964 in Spessa Po (Pavia).

Con nobile slancio non esitava a tuffarsi nelle insidiose e profonde acque di un fiume, per soccorrere due compagni di giuochi, che, trovatisi in difficoltà, invocavano aiuto. Inesperto del nuoto, veniva ben presto inghiottito dai gorghi, perdendo la giovanissima vita. Mirabile esempio di altruismo, spinto fino all'estremo sacrificio.

BRIA Pasquale Mario, il 4 agosto 1964 in Carovigno, località Pennagrossa (Brindisi).

Con generoso slancio di altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare in tempesta per soccorrere un ragazzo che, trascinato al largo, era in procinto di annegare. Con l'aiuto di altro volenteroso cercava di riportare a terra il pericolante, ma la furia delle onde rendeva inutile ogni sforzo. Dopo un'estenuante lotta contro i marosi, vinto alfine dalla violenza del mare, doveva desistere dal nobile tentativo e riusciva a stento a guadagnare la riva.

Alla memoria di **CUCCI Antonio**, il 4 agosto 1964 in Carovigno, località Pennagrossa (Brindisi).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare in tempesta per soccorrere un ragazzo che, trascinato al largo, era in procinto di annegare. Con l'aiuto di altro volenteroso cercava di riportare a terra il pericolante, ma la furia delle onde rendeva inutile ogni sforzo, per cui, dopo un'estenuante lotta contro i marosi, era costretto a desistere dal nobile tentativo. Stremato nelle forze, non riusciva a riguadagnare la riva e, scagliato da una violenta ondata contro uno scoglio, scompariva tra i flutti.

Medaglie di bronzo

INNOCENZI Silvio, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in un canale di scarico di acque solforose, nel nobile, ma vano tentativo di soccorrere un giovane colpito da malore. Assalito anch'egli dalle venefiche esalazioni, rimaneva, privo di sensi, in balia delle acque e doveva essere tratto in salvo.

PONTABRY Philippe, il 30 marzo 1964 in Capri (Napoli).

Con nobile altruismo, si tuffava senza esitazione in mare fortemente agitato per soccorrere due giovani che, nei pressi di una scogliera, erano in procinto di annegare. Tratto in salvo uno di loro, si lanciava nuovamente in acqua in aiuto dell'altro. Afferratolo, cercava di riportarlo a terra combattendo vigorosamente contro la furia del mare, ma era alfine costretto a desistere dal generoso tentativo, essendogli stato il pericolante strappato di mano dal risucchio di una violenta ondata. Allo stremo delle forze riusciva a stento a guadagnare la riva.

Vigile urbano scelto **ZARCONE Giuseppe**, il 14 maggio 1964 in Palermo.

Animato da elevato senso del dovere, si poneva coraggiosamente all'inseguimento di un cavallo che — trainando una carrozza con a bordo un'anziana signora — si era improvvisamente imbizzarrito e, sbalzato il conducente, si era dato a corsa sfrenata per le frequentate vie cittadine. Raggiunto l'animale, ne afferrava, incurante del pericolo, le briglie e riusciva, con l'aiuto di un collega, a fermarlo.

AMATORI Alfredo, il 29 maggio 1964 in Rimini, località Le Cave (Forlì).

Richiamato da grida di aiuto, con nobile impulso e sprezzo del pericolo si lanciava in soccorso di due ragazzi in procinto di annegare in un profondo laghetto. Raggiuntone uno, riusciva, dopo non lievi sforzi, a trarlo, salvo, alla riva. Tuffatosi nuovamente, nulla poteva fare, nonostante ogni tentativo, per l'altro, ormai inghiottito dalle acque.

CANTONI Mentore, il 31 maggio 1964 in Boretto (Reggio Emilia).

Sedicenne, si lanciava, completamente vestito, nelle profonde acque di un fiume, per soccorrere una bambina, che, cadutavi accidentalmente e trascinata via dalla forte corrente, era in procinto di annegare. Riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarla, salva, alla riva.

Vigile del fuoco scelto **BRACONI Alvedo**, l'8-9 giugno 1964 in Ancona.

Con elevato senso del dovere e non comune sprezzo del pericolo, si offriva di raggiungere a nuoto, nonostante il mare in tempesta e la presenza di numerosi scogli, una nave — che a causa di un violento fortunale, rotti gli ormeggi, era andata ad infrangersi contro una scogliera — allo scopo di portarvi una fune da usare per il salvataggio dell'equipaggio. Dopo una faticosa lotta contro la furia delle onde, riusciva nel generoso intento, permettendo così ai marinai di portarsi a terra.

TAGLIAVINI Renzo, il 29 giugno ed il 19 luglio 1964 in Parma, località Fondone di Madregolo.

Con prontezza e coraggio salvava, in successivi interventi, due persone che correvano pericolo di annegare nelle insidiose e profonde acque di un fiume.

Carabiniere **TANDA Giuseppe**, il 5 luglio 1964 in Siniscola (Nuoro).

Con alto senso del dovere, pur essendo poco pratico del nuoto, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, in un profondo porto per soccorrere un bambino in procinto di annegare, riuscendo, dopo vigorosi sforzi, a trarlo in salvo.

FORESTA Mario, il 21 luglio 1964 in Vasto (Chieti).

In uno slancio di generoso altruismo, si tuffava coraggiosamente in mare per soccorrere cinque persone — tra cui due bambini — che, a notevole distanza dalla riva, per il capovolgimento della imbarcazione su cui si trovavano, erano in procinto di annegare. Dopo estenuanti sforzi, riusciva a rimettere in equilibrio il natante e ad issarvi sopra i pericolanti, salvandoli così da sicura morte.

SARTORIO Stefano, il 30 luglio 1964 in Venezia.

Appena undicenne, con pronta e coraggiosa decisione, si tuffava in mare per soccorrere un bambino e riusciva, dopo non lievi sforzi, a trarlo, salvo, alla riva.

SCIUTTO Antonio, l'11 agosto 1964 in Ceriale (Savona).

Scorta una donna che, al sopraggiungere di un treno, si era distesa a scopo suicida sulle rotaie, con generoso impulso accorreva prontamente in suo soccorso. Sollevatala di peso, si gettava con lei nella sottostante scarpata, evitando appena in tempo il pesante convoglio.

BEGGI Secondo, il 14 settembre 1964 in Reggio Emilia, località Villa Coviolo.

Con nobile impulso, accorreva coraggiosamente in soccorso di un uomo rimasto prigioniero di un auto schiantatasi contro un palo ed in preda alle fiamme, riuscendo, con grave rischio personale e dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

CRESTI Riziero, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

DEL BELLO Antonio, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

MARTONE Francesco, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

MARTONE Michele, il 4 agosto 1963 in Bagni di Tivoli (Roma).

Vigile sanitario **FERRARONI Tonino**, il 13 marzo 1964 in Parma.

PINO Emilio Carmelo, il 7 aprile 1964 in Messina.

Vigile urbano scelto **INGRASSIA Francesco**, il 14 maggio 1964 in Palermo.

Vigile del fuoco **VERZOLINI Giorgio**, l'8-9 giugno 1964 in Ancona.

CARLETTI Edoardo, il 9 giugno 1964 in Ancona.

MARTELLA Biagio, il 9 giugno 1964 in Ancona.

SANTINI Carlo, il 28 giugno 1964 in Venezia - Murano.

ESPOSITO Giovanni, il 22 luglio 1964 in Sanremo (Imperia).

CICORIA Paolo, il 24 luglio 1964 in Cesenatico (Forlì).

Brigadiere di pubblica sicurezza **VASTARELLA Giovanni**, il 23 agosto 1964 in Pozzuoli, località Licola (Napoli).

Guardia di pubblica sicurezza **DEMAIO Giovanni**, il 23 agosto 1964 in Pozzuoli, località Licola (Napoli).

Guardia di pubblica sicurezza **CORONEO Luigi**, estate 1964 in Roma Ostia.

AGOSTINI Guarniero, il 19 settembre 1964 in Genova-Pegli.

Vigile urbano **GADALETA Pasquale**, l'8 novembre 1964 in Molfetta (Bari).

(3894)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 7 maggio 1899, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Arezzo e il regio decreto 13 marzo 1930, n. 1325, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1962, n. 4140, col quale fu disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni nè reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 425 del 13 marzo 1964;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Arezzo, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 39

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Arezzo

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
5 *bis*	Borro di Montalto. Influente nel n. 5	Le Cave o Rioli	Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini in località Casellino
12 *bis*	Borro Cercato. Influente nel n. 12	Ciuffenna	Loro Giuffenna	Dallo sbocco alle origini.
12 *ter*	Borro Rigodi. Influente nel n. 12	Id.	Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini in località Poggio Montrago
79 *bis*	Sorgente Vellano. Influente nel n. 79	Della Cerra	Pratovecchio	La sorgente è sita in località omonima
79 *ter*	Sorgente Pian di Pescaia. Influente nel n. 79	Id.	Id.	Id.
86 *bis*	Sorgente Poggio dei Tre Confini. Influente nel n. 86	Fosso di Serravalle	Bibbiena	La sorgente è sita in località Poggio alle Capre
108 *ter*	Sorgente Campo di Chiodo. Influente nel n. 109	Fosso dell'Orecina	Chiusi della Verna	La sorgente è sita sulle pendici di Poggio Cavallo
108 *quater*	Sorgente Camaggio Influente nel n. 109	Id.	Id.	Id.
113 *sexies*	Sorgente Tinca Nera. Influente nel n. 113	Fornace	Chitignano	La sorgente è sita in località omonima
113 *septies*	Sorgente Casa Belardi. Influente nel n. 113-*ter*	Doccio	Id.	Id.
128 *bis*	Fosso Vecciale. Influente nel n. 1	Arno	Arezzo	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini presso Quarata
133 *bis*	Sorgente Fontana dei Grilli. Influente nel n. 133	Bicchieraia	Id.	La sorgente è sita in località Soldino
139 *ter*	Sorgente Stoppiacce. Influente nel n. 139	Riolo o di Pieve a Quarto	Id.	La sorgente è sita in località omonima
153 *octies decies*	Torrente Vingone. Influente nel n. 153.	Allacciante dei rii Castiglionesi	Castiglion Fiorentino	Dalla località Tre Acque alle origini
153 *octies decies*	Canale allacciante dei rii Castiglionesi. Influente nel n. 128	Canale Maestro della Chiana	Id.	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini in località Tre Acque
220 *bis*	Fosso dell'Isola. Influentè nel n. 120	Ambra	Bucine	Dallo sbocco alle origini
228 *bis*	Sorgente La Palazzetta. Influente nel n. 228	Lusignana	Monte San Savino	La sorgente è sita in località omonima

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
241 *bis*	Borro Ragnaia. Influente nel n. 241	Della Vigna	Montevarchi	Dallo sbocco alle origini.
268 *bis*	Fosso delle Gaude. Influente nel n. 268	Minima	Cortona	Dalla strada Casale-Cortona a Monte Castel Giudeo Costituisce il corso superiore del torrente Minima
268 *ter*	Fosso di Acquaviva. Influente nel n. 268	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini in località Bassa a monte della strada Cortona-San Pietro a Dame
296 *bis*	Torrente Fossatone. Influente nel n. 296	Sovara	Id.	Dallo sbocco alle origini.
305 *ter*	Torrente Regliaccia. Influente nel n. 305-*bis*	Rimaggio	Anghiari	Id.
305 *quater*	Torrente Cerbaia. Influente nel n. 305-*bis*	Id.	Id.	Id.
305 *quinques*	Torrente Gamberaia. Influente nel n. 296	Sovara	Anghiari - Sansepolcro	Tutto il tratto scorrente in Provincia. Chiamasi anche Reglia dei Molini di Anghiari. Passa in provincia di Perugia ove ha lo sbocco
312	Fosso Baldona o Catanna. Influente nel n. 306	Singerna	Caprese Michelangelo	Dallo sbocco alle origini.
312 *quinques*	Sorgente Querciolo. Influente nel n. 312	Catanna	Id.	La sorgente è sita in località omonima
316 *ter*	Sorgente Le Sassaie. Influente nel n. 316	Bulciano	Pieve Santo Stefano	La sorgente è sita in località Case di Modina
325 *quater*	Sorgenti Poggio dei Comuni. Influente nel n. 325	Tignana	Id.	Le sorgenti (n. 2) sono site in prossimità del torrente Tignana e della strada del Torniolo

Visto come da decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, n. 2567.

Il Ministro: MANCINI

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Nomina dei componenti di diritto del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, numero 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche nell'ordinamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa previsto dalle norme soprariportate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1965 relativo alla nomina del presidente generale, del vice presidente generale e di sei consiglieri del Consiglio direttivo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

Considerata la necessità di provvedere alle nomine di competenza interministeriale ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1962, n. 1496;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

1) Gotelli on.le Angela, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
2) D'Amato dott. Nicola, vice prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) Bevere prof. Lorenzo, ispettore generale medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;
4) Raffaelli Vincenzo, contrammiraglio, in rappresentanza del Ministro della difesa;
5) Sabino dott. Mario, prefetto con funzioni di ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
6) Baita dott. Gino, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 170

(5948)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Rinnovazione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1948 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento;

Viste le note n. 39357 del 20 novembre 1963 e n. 10721 del 14 marzo 1964, con le quali l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento rappresenta l'opportunità di rinnovare la composizione della Commissione predetta e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Agrigento è rinnovata come segue:

Capizzi ing. Eduardo, Marchetta geom. Francesco e Pulvirenti dott. Cosimo, in rappresentanza degli industriali;

Curto Pelle dott. Calogero, Calamo Antonino e Di Benedetto geom. Alfonso, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 13212, datata 29 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Miglia Edvino, presidente della citata Commissione, con il dott. Maccarone Salvatore;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Maccarone Salvatore è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, in sostituzione del dott. Miglia Edvino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da

considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie e ristoranti) della provincia di Ferrara, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 2 novembre 1964.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: Delle Fave

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (Bars, caffè, ristoranti e trattorie) della provincia di Ferrara.

Camerieri di 1ª e 2ª Categoria	Camerieri di 3ª Categoria	Camerieri di 4ª Categoria	Età
			Caffè e bars
68.874	65.988	58.656	superiore ai 20 anni
60.268	57.616	51.740	dai 18 ai 20 anni
47.970	45.604	41.392	dai 16 ai 18 anni
34.450	32.396	28.756	dai 14 ai 16 anni
			Ristoranti e trattorie — 1° Cameriere
77.142	73.190	65.546	superiore ai 20 anni
65.182	62.400	56.342	dai 18 ai 20 anni
54.236	51.584	47.138	dai 16 ai 18 anni
40.586	38.376	35.646	dai 14 ai 16 anni
			2° Cameriere
65.052	59.982	54.210	superiore ai 20 anni
52.884	49.192	44.850	dai 18 ai 20 anni
41.808	38.402	35.646	dai 16 ai 18 anni
28.288	27.586	25.298	dai 14 ai 16 anni

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono riferite ad un orario di lavoro di nove ore giornaliere e sono comprensive della quota per gratifica natalizia e festività, nonchè del valore del vitto e dell'alloggio.

Per il personale eventualmente retribuito a giornata, il salario medio giornaliero, sarà quello risultante dall'importo medio mensile diviso per ventisei.

Le sopraindicate retribuzioni medie mensili, sia per quanto attiene i caffè ed i bars, sia per quanto si riferisce ai ristoranti e le trattorie, sono attribuite ai lavoratori delle aziende del capoluogo e di quelle delle zone balneari situate in località: Lido degli Estensi, Portogaribaldi, Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Lido delle Nazioni, limitatamente su questo ultimo al solo periodo dal 1° al 30 settembre. Le predette retribuzioni medie sono soggette a riduzione dell'8 % per i lavoratori occupati dalle aziende delle restanti località non comprese in quelle sopra indicate ivi incluse quelle balneari per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Delle Fave

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Swindon (Gran Bretagna), alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Swindon (Gran Bretagna) un'Agenzia consolare, alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

p. *Il Ministro*: Lupis

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1965
Registro n. 237, *foglio n.* 166

(6058)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ad elevare il limite della emissione delle cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Visti lo statuto unico del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e delle sue Sezioni speciali, approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1948 e le successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede a Napoli, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5994)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Erbitox cipolle ». (Decreto di revoca n. 246).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1962 col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 3635 il presidio medico-chirurgico « Erbitox cipolle » diserbante selettivo della ditta S.I.A.P.A. - Società Italo-Americana Prodotti Antiparassitari, con sede in Roma via Yser n. 16;

Vista la dichiarazione in data 10 luglio 1965 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Erbitox cipolle » diserbante selettivo della ditta S.I.A.P.A. di Roma, già registrato al n. 3635.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Mario Caputo, nato a Melissano (Lecce) il 6 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli il 19 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6212)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56, foglio n. 324, è dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Rocchia Franco avverso l'esito del concorso per un posto di segretario supplente presso la Scuola media di Montecilfone (Campobasso).

(6018)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56, foglio n. 286, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Coppola Paolino avverso la dichiarata riprovazione nell'esame di abilitazione all'insegnamento medio di materie giuridiche ed economiche (cl. IV), indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1961.

(6091)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56, foglio n. 285, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Mori Marta avverso gli atti del concorso a trecentododici cattedre di italiano, storia e geografia nelle scuole di avviamento (1° avv.), indetto con decreto ministeriale 26 agosto 1957.

(6092)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di San Biagio Platani (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6240)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di Falcone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6241)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di Capri Leone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6242)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di Grammichele (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6243)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di Cinisi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.365.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6244)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1965, il comune di Camastra (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6245)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Otricoli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6246)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.068.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6247)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6248)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Arquà Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6249)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Villa Collemandina (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6250)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6251)

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Barbariga (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6252)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Gualdo Tadino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6253)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6254)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Brentino Belluno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6255)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Velo Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6256)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Fiordimonte (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.812.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6257)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Montecosaro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 232.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6258)

Autorizzazione al comune di Berzano di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Berzano di Tortona (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6260)

Autorizzazione al comune di Montenero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Montenero (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6259)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, il comune di Genivolta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 2 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,71	624,7450	624,715	624,67	624,73	624,71	624,68	624,68	624,72
$ Can.	580,45	580,50	580,75	580,70	579,10	580,20	580,72	580,50	580,50	580,50
Fr. Sv.	144,65	144,68	144,65	144,685	144,65	144,70	144,695	144,70	144,70	144,70
Kr. D.	89,83	90 —	89,98	90 —	90 —	89,95	90,02	89,99	89,99	90 —
Kr. N.	87,34	87,34	87,34	87,345	87,35	87,33	87,335	87,34	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,73	120,74	120,79	120,74	120,80	120,73	120,735	120,74	120,74	120,73
Fol.	173,52	173,55	173,55	173,57	173,55	173,49	173,5575	173,54	173,54	173,55
Fr. B.	12,58	12,587	12,5875	12,5890	12,575	12,58	12,588	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,47	127,46	127,475	127,45	127,47	127,4735	127,48	127,48	127,48
Lst	1743,55	1743,50	1743,20	1743,50	1743 —	1743,20	1743,35	1743,75	1743,75	1743,40
Dm. occ.	155,70	155,66	155,70	155,68	155,65	155,67	155,68	155,745	155,74	155,69
Scell. Austr.	24,20	24,205	24,21	24,2075	24,15	24,21	24,209	24,21	24,20	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,740	21,75	21,74	21,7375	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 2 settembre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	98 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,712
1 Dollaro canadese	580,71
1 Franco svizzero	144,69
1 Corona danese	80,01
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	173,564
1 Franco belga	12.588
1 Franco francese	127,474
1 Lira sterlina	1743,425
1 Marco germanico	155,68
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,739

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° maggio 1965-31 maggio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° maggio 1965 al 9 maggio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	1.701	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	4.789
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.838	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.838	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	42.735	24.235	29.996	18.265	38.496

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 10 maggio 1965 al 16 maggio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.313	zero	2.177	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	4.185
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	14.788	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	42.735	24.235	30.899	18.265	38.496

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 17 maggio 1965 al 23 maggio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.313	zero	2.177	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	19.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	14.788	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	42.735	24.235	30.899	18.265	38.496

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 24 maggio 1965 al 31 maggio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.313	zero	2.177	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	14.788	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	42.735	24.235	30.899	18.265	38.496

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:

— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° maggio 1965-31 maggio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/3-5-1965		Giorno 4-5-1965		Giorno 5-5-1965		Giorno 6-5-1965		Giorno 7-5-1965		Giorni 8/10-5-1965		Giorno 11-5-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	53.231	52.544	53.231	52.544	53.231	52.544	53.231	52.544	53.825	53.138	53.825	53.138	54.294	53.607
10.02	Segala	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	2.406	1.719	1.781	1.094	1.781	1.094	1.781	1.094	1.781	1.094	1.188	501	688	1
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	1.125	438	1.125	438	1.125	438	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	563	zero	563	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
ex 11.01-C	Farina di segala	48.100	43.413	48.100	43.413	48.100	43.413	48.100	43.413	48.100	43.413	48.100	43.413	48.100	43.413
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	56.469	51.782	56.469	51.782	56.469	51.782	56.469	51.782	56.469	51.782	56.469	51.782	56.469	51.782
	— di grano duro	87.441	82.754	87.441	82.754	88.647	83.960	88.647	83.960	89.616	84.929	89.128	84.441	90.335	85.648

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 12-5-1965		Giorno 13-5-1965		Giorno 14-5-1965		Giorni 15/17-5-1965		Giorno 18-5-1965		Giorno 19-5-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607
10.02	Segala	27.825	27.138	27.825	27.138	25.356	24.669	25.356	24.669	27.981	27.294	27.981	27.294
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	688	1	688	1	688	1	688	1	688	1	63	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138
ex 11.01-C	Farina di segala	48.100	43.413	48.100	43.413	44.644	39.957	44.644	39.957	48.319	43.632	48.319	43.632
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007
	— di grano duro	90.335	85.648	90.335	85.648	89.853	85.166	89.853	85.166	89.853	85.166	89.853	85.166

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 20-5-1965		Giorno 21-5-1965		Giorni 22/24-5-1965		Giorno 25-5-1965		Giorno 26-5-1965		Giorni 27/31-5-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	54.294	53.607	53.669	52.982
10.02	Segala	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	6.456	5.769	7.113	6.426
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138	57.825	53.138
ex 11.01-C	Farina di segala	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007	58.694	54.007
	— di grano duro	89.853	85.166	89.853	85.166	89.853	85.166	89.853	85.166	89.853	85.166	89.366	84.679

(4504)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Muratori e manovali di Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, l'avv. Bottazzi Agostino è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Muratori e manovali di Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. *Gherardi Decio*, dimissionario.

(6120)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1965 i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati fino al 30 settembre 1965.

(6137)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1965, al registro n. 19 Tesoro, foglio n. 144, è stato respinto il ricorso del sig. Cosentino Antonio avverso il provvedimento del 14 novembre 1961, con il quale il Ministro del tesoro negava al ricorrente l'indennizzo per danni di guerra in Africa orientale in difetto del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(5805)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di seconda categoria, con sede in Bozzolo;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Oreste Menghini è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di seconda categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(6405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Livorno entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Livorno.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Livorno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Livorno.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. *A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Livorno dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Livorno, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Livorno, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione, integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, la dichiarazione integrativa o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in

conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilascite dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilascito, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato

dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alla lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impungative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sieroiogico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Livorno.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 396

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Livorno e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova partica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Livorno;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: **L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.**

(1641)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta legale indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;
c) documenti e titoli allegati alla domanda;
d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;
e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente, e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (certificato con votazioni):
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Norme cui dovranno attenersi le Autorità riceventi

Art. 4.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:
non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;
completeranno la documentazione con:
a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo in conformità delle disposizioni di cui alla circolare n. 88, dispensa n. 7, Giornale militare 1963) che si riferisca a periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione o che risulti ad essa anteriore di non oltre trenta giorni. Nel primo caso sul frontespizio del documento stesso dovrà essere apposta la seguente annotazione: «Redatto in base a quanto previsto dalla lettera *a*) dell'art. 4 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale cui l'interessato ha chiesto di partecipare»;
b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5/SC in data 22 gennaio 1957;
c) una copia dello stato di servizio aggiornato.
In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;
d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 5.

I competenti Comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 e di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno, quindi, che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 6 per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (VOC = Au. m. 8, Au. + m. 5).

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di santà (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza o di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei verranno sottoposti dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio d'istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'Ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psico-attitudinali per il particolare servizio d'istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola di applicazione dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 1° luglio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965
Registro n. 57, foglio n. 295

(6010)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso per esami e titoli a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 369);

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 208);

Considerato che il ten. colonnello GArc in servizio permanente effettivo Pampanelli Gaetano, membro aggiunto della Commissione esaminatrice di cui sopra, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il ten. colonnello GArc in servizio permanente effettivo Pampanelli Gaetano, membro aggiunto della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, per gli esami di lingua francese, è sostituito in tale incarico dal colonnello GAri in p.a. Masciadri Cesare.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965
Registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36

(5773)

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186);

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 138);

Considerato che il colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Dall'Olio Giannino, membro della Commissione esaminatrice di cui sopra, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Dall'Olio Giannino, membro della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, per gli esami di storia, è sostituito in tale incarico dal tenente colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Boni Giuseppe, il quale conserva altresì l'incarico di membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1965
Registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 313

(5774)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del pubblico concorso per esami e per titoli a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 1965, n. 4331, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito del pubblico concorso per esami e per titoli a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 415.

(6300)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero n. 8 del mese di agosto 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1965, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 90, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 maggio 1964.

(6160)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.